

Aiuti straordinari per il secondo trimestre 2022

Più beneficiari

Accesso alle agevolazioni aperto alle altre aziende

Contributi straordinari, sotto forma di crediti d'imposta anche per le imprese "normali" colpite dall'aumento dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica parametrati sui consumi del 2° trimestre del 2022. Gli aiuti, previsti per le imprese diverse dalle energivore e gasivore, sono previsti dal nuovo Dl 21/2022 del 21 marzo.

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, è riconosciuto un contributo pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022. Il contributo è concedibile qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per

Credito cedibile

È fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e assicurazioni

l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'agevolazione viene concessa a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (Mi-Gas) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme) abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre.

Il credito d'imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi banche e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Entrambi i contributi d'imposta potranno essere usati a compensazione entro il 31 dicembre 2022 e potranno essere cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché il tale cumulo non porti al superamento del costo effettivamente sostenuto. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901



Superficie 23 %